



in collaborazione con



Città metropolitana
di Roma Capitale

TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI

COME ORIENTARSI NELLA NORMATIVA
IN EVOLUZIONE



Elisabetta MARTIGNONI

(coordinatrice Commissione Norme e
Regolamenti PAYT Italia)


ROMA / 19 SETTEMBRE 2018

WWW.PAYT.IT

Analisi normativa vigente e criticità

IL MODELLO DI
GESTIONE
PRINCIPI e
SOGGETTI





PRINCIPI NORMATIVI AMBIENTALI

CHI INQUINA PAGA

previsto dalla **NORMATIVA EUROPEA** Direttiva 2006/12/CE «i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti»

recepito dalla **NORMATIVA NAZIONALE** poi **REGIONALE** poi **COMUNALE**
attuabile in un modello di prelievo commisurato alla effettiva produzione di rifiuti

TARIFFA PUNTUALE -> pay as you throw (p.a.y.t.)

Alcuni altri principi generali previsti dalla normativa ambientale sono :

- **RESPONSABILIZZAZIONE e COOPERAZIONE - EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA**
- **AUTOSUFFICIENZA e PROSSIMITA'**

Articolo 178 D.Lgs. 152/2006 Principi

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di **precauzione**, di **prevenzione**, di **sostenibilità**, di **proporzionalità**, di **responsabilizzazione** e di **cooperazione** di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del **principio chi inquina paga**. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di **efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica**, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di **partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali**.

Articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 - Principi di autosufficienza e prossimità'

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il **recupero dei rifiuti urbani non differenziati** sono attuati con il ricorso ad una **rete integrata ed adeguata di impianti**, tenendo conto delle **migliori tecniche disponibili** e del **rapporto tra i costi e i benefici complessivi**, al fine di:
 - a) realizzare l'**autosufficienza** nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento **in ambiti territoriali ottimali**;
 - b) permettere lo **smaltimento** dei rifiuti ed il **recupero dei rifiuti urbani indifferenziati** in uno degli **impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta**, al fine di **ridurre i movimenti** dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità' di **impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti**;
 - c) utilizzare i **metodi e le tecnologie** più idonei a **garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica**.

II SOGGETTO REGOLATORE

I COMUNI concorrono alla gestione dei rifiuti in privativa associandosi in

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

previsti dalla normativa statale e declinati su base regionale, anche con modelli alternativi o in deroga laddove si predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici

(Art. 200 D.Lgs. 152/2006 e Art. 3-bis. D.L. 138/2011)

Il soggetto così individuato, nell'ambito del territorio di propria competenza:

- 1) **SVILUPPA il PIANO DI AMBITO e il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**
- 2) **APPROVA il REGOLAMENTO DI ATO e la CARTA DEI SERVIZI**
- 3) **APPROVA il PIANO FINANZIARIO e le TARIFFE**
- 4) **DEFINISCE LE ASSIMILAZIONI AI RIFIUTI URBANI sulla base di una normativa rinnovata**

Art. 3-bis. D.L. 138/2011

Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (In vigore dal 19 dicembre 2012)

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei **servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei** tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi

ART. 200 D.Lgs. 152/2006 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati **ATO, delimitati dal piano regionale** di cui all'articolo 199 ..

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente ..

II SOGGETTO GESTORE

L'ENTE DI GOVERNO dell'ATO, in assenza IL COMUNE

affida il servizio di gestione dei rifiuti ad un

GESTORE

L'affidamento attuato con procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica secondo un MODELLO LIBERO/MISTO a soggetti

- a capitale privato/misto individuati con gara ad evidenza pubblica (Art. 198 D.Lgs. 152/2006 e Art. 3-bis. D.L. 138/2011)
- a capitale totalmente pubblico es. affidamento *in house*

Il soggetto così individuato, nell'ambito del territorio di propria competenza:

- 1) **GESTISCE IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE, compreso lo spazzamento delle strade, nel rispetto della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani**
- 2) **GESTISCE, ACCERTA e RISCOUTE DIRETTAMENTE LA TARIFFA, nel rispetto del Regolamento di ATO**
- 3) **REDIGE IL PIANO FINANZIARIO e lo sottopone all'approvazione del soggetto titolare della privata**

LEGGE 147/2013 art. 1 (Legge di stabilità 2014)

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. **La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

Articolo 179 D.Lgs. 152/2006 Criteri di priorità' nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, .. ; e) smaltimento.

IL SOGGETTO SERVITO

Il GESTORE stipula un CONTRATTO con l' UTENTE

originato in regime di PRIVATIVA ma sempre più orientato verso una definizione personalizzata del LIVELLO DI PRESTAZIONI richieste con applicazione di una TARIFFA PUNTUALE di natura CORRISPETTIVA

Il rapporto con l'utente è regolato dalle seguenti prescrizioni:

- 1) DISCIPLINATO da un APPOSITO REGOLAMENTO e da una CARTA DEI SERVIZI
- 2) SI APPLICA L'IVA e l'utente non domestico scarica l'IVA applicata in fattura
- 3) MANCATA DENUNCIA/PAGAMENTO: cui si applicano le Sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 e ricorso al GIUDICE ORDINARIO nel caso di controversie
- 4) RISCOSSIONE COATTIVA attraverso l'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RAFFORZATA

La TARIFFA CORRISPETTIVA CON MISURAZIONE PUNTUALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE introduce un rapporto di natura **SINALLAGMATICA** con il fruitore del servizio, basato su una prestazione calcolata in base al livello di servizi richiesti ed all'effettiva produzione di rifiuti (la Corte Costituzionale con Sentenza 238/2009 non ha riconosciuto la natura corrispettiva alla TIA «Ronchi» in quanto basata sulla potenziale produzione dei rifiuti e su un rapporto con l'utente a struttura autoritativa)

II SOGGETTO REGOLATORE e CONTROLLORE

I COMUNI, gli ATO e il GESTORE sono sottoposti all'

AUTORITA' ARERA

con nuove funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

Il soggetto così individuato, nell'ambito del territorio nazionale:

- 1) DELIBERA E DIRIGE L'ATTUAZIONE DELLA **NORMATIVA NAZIONALE**
- 2) DEFINISCE LA **METODOLOGIA TARIFFARIA** <<per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione>>
- 3) DETTA LE REGOLE PER L'**UMBUNDLING CONTABILE**
- 4) **APPROVA LE TARIFFE D'AMBITO** o dell'Autorità competente
- 5) DEFINISCE LO **SCHEMA TIPO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO**
- 6) DEFINISCE GLI STANDARD MINIMI DI **QUALITA' DEI SERVIZI** E LA **TUTELA DEL'UTENTE**
- 7) FORMULA **PROPOSTE DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE**


La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità **funzioni di regolazione e controllo** del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Analisi normativa vigente e criticità

IL MODELLO DI
TARIFFA

NORMATIVA e
CRITICITA'





I MODELLI di PRELIEVO PUNTUALE attualmente applicabili

TARIFFA PUNTUALE

da parte dei **GESTORI** individuati dai **COMUNI** o dall'**AMBITO** è possibile l'applicazione della **TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA** prevista dall'art. 1 c. 667 e 668 della L. 147/2013 istitutiva della TARI -> ***natura corrispettiva (iva – gestore - giudice ordinario)***

LEGGE 147/2013 art. 1 (Legge di stabilità 2014)

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TRIBUTO CON COMMISURAZIONE PUNTUALE

alcuni **COMUNI** applicano direttamente la TARI TRIBUTO con COMMISURAZIONE PUNTUALE in quanto il rimando al DPR 158/1999 consente la corresponsione della quota variabile della tariffa sulla base della misurazione dei rifiuti prodotti (i coefficienti della QV subentrano in assenza di misurazione) -> ***natura tributaria (esclusa iva – comune – giudice tributario)***

DPR 158/1999 artt. 5 e 6

Art. 5. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.

Art 6 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Tariffa Puntuale

CRITERI DI MISURAZIONE

D.M 20 aprile 2017

E' stato redatto considerato il combinato disposto dei commi 667 e 668, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, che permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani.

In esso sono contenute le **prescrizioni minime per attuare da un punto di vista tecnico** una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti necessaria per applicare la tariffa puntuale:

- **Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati**
- **Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti**
- **Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale - **al minimo RUR****
- **Misurazione della quantità di rifiuto - volumi x peso specifico o pesatura**
- **Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche e non domestiche**
- **Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale**

LEGGE 147/2013 art. 1 (Legge di stabilità 2014)

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, () sono stabiliti criteri

- **per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico**
- **o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,**

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

FABBISOGNI STANDARD

D.Lgs. n.216 del 2010

La fonte normativa è il Decreto sul **federalismo fiscale** -> obiettivo è erogare i trasferimenti perequativi agli **enti locali** in base ai fabbisogni standard abbandonando il criterio della spesa storica.

Il compito di elaborare la metodologia è stato affidato al **SOSE** - Soluzioni per il Sistema Economico Spa (società per azioni creata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia), che ha come partner scientifico l'IFEL e collabora con l'ISTAT

Metodologia: calcolo dei fabbisogni standard attraverso l'utilizzo di tecniche statistiche ed econometriche, da utilizzare per calcolare i **livelli quantitativi delle prestazioni** e consentire un **efficientamento della spesa** standard per misurare il rapporto tra qualità e costi del servizio. Rappresentano un **paradigma di confronto**.

Nella metodologia proposta dal legislatore, il fabbisogno *standard* finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze: Il **costo standard** di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti **corretto sulla base delle caratteristiche di territorialità e di gestione del comune** moltiplicato per le **tonnellate** di rifiuti = **PIANO FINANZIARIO**

CRITICITA' DA AFFRONTARE:

Vanno chiariti i **tempi di piena applicazione**, considerando l'anno **2018 come un anno di transizione**, utile ad analizzare e sviluppare iniziative finalizzate a far convergere sul valore di riferimento i valori di costo effettivo superiori allo *standard* che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati

Va affrontata e risolta celermente la tematica dei **"probabili" costi esclusi dal calcolo del fabbisogno standard**, ovvero, sembrerebbe:

- I **costi di amministrazione/riscossione** (voce CARC del Piano finanziario)
- I costi derivanti dalle mancate riscossioni per **crediti inesigibili**

LEGGE 147/2013 art. 1 (Legge di stabilità 2014)

653. A partire dal **2018**, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (*ndr* copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio), il **comune** deve avvalersi anche delle risultanze dei **fabbisogni standard**.

NORMATIVA per l'ASSIMILAZIONE

norma attraverso la quale si definiscono le regole quali-quantitative per applicare il regime di privativa di assimilazione dei **rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani** alle utenze non domestiche. La normativa attualmente in vigore risale al 1984. Va attuata la direttiva 2008/98/CE

è in gestazione il DECRETO in attuazione dell'art. 195 D.Lgs. 152/2006

CRITICITA' DA AFFRONTARE:

Sono molte le criticità che vanno considerate al fine di evitare che il prelievo in privativa, a causa dell'esclusione di molti soggetti passivi, colpisca solo le utenze domestiche ma anche di evitare che alle utenze non domestiche venga applicato un prelievo che non abbia un minimo di correlazione con i rifiuti prodotti e conferiti:

- **Identificare i CRITERI** per definire e separare i PICCOLI dai GRANDI produttori di rifiuti speciali ai fini dell'inclusione nella privativa comunale con le utenze domestiche
- **Prevedere che anche i GRANDI produttori di rifiuti speciali debbano concorrere alla COPERTURA DEI COSTI FISSI** del servizio ambientale pubblico, di cui comunque usufruiscono (es. spazzamento, costi comuni di sistema direttiva UE/851/2018 «i costi della necessaria infrastruttura e del suo funzionamento»)
- **Considerare che solo attraverso la MISURAZIONE PUNTUALE**, che prevede la precisa identificazione dell'utente che effettua i conferimenti, è possibile attuare un effettivo **CONTROLLO DEI SOGGETTI CONFERENTI**

Articolo 195 comma 2 D.Lgs. 152/2006 Competenze dello Stato

“e) determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.”

REVISIONE DEL DPR 158/1999

IL PIANO FINANZIARIO

è lo strumento attraverso il quale le politiche ambientali, l'organizzazione del gestore (e dell'ente di governo) e gli standard qualitativi vengono espressi in tariffa, viene redatto dal Gestore ed è approvato dal Comune o dall'Ambito. Già le LINEE GUIDA TARES erano intervenute sul tema con precisazioni e approfondimenti.

Sarà compito di ARERA affinare le regole contabili di attribuzione dei costi per la determinazione della tariffa

CRITICITA' DA AFFRONTARE:

- l'esperienza maturata fa ritenere che la **STRUTTURA del PIANO FINANZIARIO** debba essere **integrata da ulteriori voci significative**, quali ad esempio i **COSTI DI PREVENZIONE**
- la **copertura integrale dei costi** deve essere bilanciata da **indicatori di qualità** del servizio reso e da una attribuzione dei costi diretti e dei comuni con precise **regole di unbundling** contabile a quadratura del bilancio civilistico, escludendo solo costi non pertinenti
- deve rispettare **indici di coerenza interna** ed essere comparata a **costi standard**

COSTI DEL SERVIZIO correlati e coerenti con la QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO
= tutela dell'UTENTE

L. 147/2013 art. 1 (Legge di stabilità 2014)

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI **in conformità al piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani

REVISIONE DEL DPR 158/1999

METODOLOGIA di applicazione della TARIFFA PUNTUALE

ad oggi ci si attiene alle disposizioni TARI (art. 1, commi 667 668 + norme generali da comma 639 Legge 147/2013) inserendo nel prelievo elementi puntuali di addebito correlati alla effettiva produzione di rifiuti misurati (al minimo il RUR) e alle dotazioni consegnate agli utenti. Sarà compito di ARERA individuare le COMPONENTI della tariffa e la loro METODOLOGIA di determinazione.

Le ESPERIENZE PAYT che trovano applicazione nella realtà hanno alcune delle seguenti caratteristiche:

TARIFFA €/LITRO per le FRAZIONI MISURATE

in quanto la raccolta rifiuti solitamente avviene attraverso la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti desunti dal numero di conferimenti e dal volume del contenitore in dotazione, metodo consentito dal DM 20/04/2017 (ma il DPR 158/1999 indica solo l'€/KG)

- **€/lt è di maggiore comprensione per l'utente**
- **€/lt è più coerente con il metodo di misurazione a volumi**

APPLICAZIONE di MINIMI alla FRAZIONE MISURATA

in quanto il sistema di raccolta e smaltimento prevede un'organizzazione di servizi comunque erogati, anche in assenza di utilizzo, quali ad esempio i passaggi fissi di raccolta, le installazioni di contenitori su strada, ecc.

- **devono essere quantificati individuando criteri da stabilirsi a livello regolamentare**
- **vanno allineati a comportamenti virtuosi**
- **servono a garantire la copertura dei costi e scoraggiano comportamenti elusivi**

APPLICAZIONE di CANONI CONNESSI alle DOTAZIONI RICHIESTE dagli UTENTI

in quanto la richiesta di dotazioni da parte dell'utente presuppone coerenza con i rifiuti da questi prodotti

- **servono a coprire parte dei costi fissi del servizio, integrando e superando il criterio del MQ**

REVISIONE DEL DPR 158/1999 Metodologia di applicazione della TARIFFA PUNTUALE

Corte di Giustizia, sentenza 30 marzo 2017, causa C335/2016 VG ČISTOČA

L'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, **devono essere interpretati** nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, essi **non ostano ad una normativa nazionale**, come quella in discussione nel procedimento principale,

- la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani **un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume** di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta,
- e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di **un contributo supplementare** i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, **se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.**
- Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, **tener conto di criteri correlati** al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla **superficie e alla destinazione di tali immobili**, alla **capacità produttiva dei «detentori»** dei rifiuti, al **volume dei contenitori messi a disposizione** degli utenti, nonché alla **frequenza della raccolta**, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull'importo dei costi di gestione dei rifiuti.

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA: ESPERIENZE CENSITE DA PAYT

Tipo di utenza	COMPONENTE «FISSA» è determinata mediante parametri operativi del servizio che riconducano alla potenzialità specifica di produzione dei rifiuti o di fruibilità del servizio stesso	COMPONENTE «VARIABILE» è determinata sulla base dei servizi prestati e dei quantitativi di rifiuti conferiti , rilevati con sistemi di misurazione individuale di utenze singole o gruppi di utenze
DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per NUCLEO e/o per MQ di SUPERFICIE CALPESTABILE/CATASTALE ▪ Canoni per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORTATA AI RIFIUTI PRODOTTI: con MISURAZIONE <u>ALMENO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO (RUR)</u> volumi = €/lt ->ESPERIENZE PAYT peso =€/kg ->DPR 158/1999 con applicazione di un MINIMO DI SVUOTAMENTI, definiti per categoria sulla base di comportamenti virtuosi, a copertura di servizi base comunque offerti, applicati anche al fine di evitare comportamenti elusivi e di abbandono dei rifiuti • RAPPORTATA A COEFFICIENTI (KB KD DPR 158/1999) per le FRAZIONI DI RIFIUTO <u>NON MISURATE</u>
NON DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per MQ di SUPERFICIE /CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ▪ Canoni per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	



**Grazie per
l'attenzione**

Elisabetta MARTIGNONI

(coordinatrice Commissione Norme e
Regolamenti PAYT Italia)

PER SEGUIRE LE NOSTRE ATTIVITA' ci trovi su www.payt.it